



COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento
POLIZIA MORTUARIA
e ATTIVITÀ FUNEBRI
e CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 27.02.2009

I N D I C E

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 9 Orario dei trasporti
- Articolo 10 Riti religiosi o civili
- Articolo 11 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 14 Affidamento servizio trasporto funebre

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 15 Elenco cimiteri
- Articolo 16 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 17 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 18 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 19 Ammissione nei cimiteri di frazione

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 20 Disposizioni generali
- Articolo 21 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 22 Inumazione (campo comune)
- Articolo 23 Cippo
- Articolo 24 Tumulazione
- Articolo 25 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 26 Esumazioni ordinarie
- Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 28 Esumazione straordinaria
- Articolo 29 Estumulazioni
- Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Articolo 31 Oggetti da recuperare
- Articolo 32 Disponibilita' dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 33 Cremazione
- Articolo 34 Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 35 Urne cinerarie
- Articolo 36 Dispersione delle ceneri
- Articolo 37 Conservazione dell'urna prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione
- Articolo 38 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 39 Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 40 Autorizzazione alla sepoltura di urne

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 41 Orario
- Articolo 42 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 43 Divieti speciali
- Articolo 44 Riti funebri
- Articolo 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 46 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 47 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 48 Sepolture private
- Articolo 49 Durata delle concessioni
- Articolo 50 Modalita' di concessione
- Articolo 51 Uso delle sepolture private
- Articolo 52 Manutenzione, canone periodico
- Articolo 53 Costruzione delle opere - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 54 Divisione, Subentri
- Articolo 55 Rinuncia e retrocessione a concessione a tempo indeterminato
- Articolo 56 Rinuncia e retrocessione a concessione a tempo determinato
- Articolo 57 Rinuncia e retrocessione a concessione di aree libere
- Articolo 58 Rinuncia e retrocessione a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 59 Rinuncia e retrocessione a concessione di manufatti della durata di 75 anni costruiti dal comune

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 60 Revoca
- Articolo 61 Decadenza
- Articolo 62 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 63 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 64 Accesso al cimitero
- Articolo 65 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 66 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 67 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 68 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 69 Orario di lavoro
- Articolo 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 71 Vigilanza
- Articolo 72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 73 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 74 Catasto cimiteriale e registrazioni
- Articolo 75 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 76 Schedario dei defunti e scadenziario delle concessioni
- Articolo 77 Forma di redazione delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 78 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 79 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Articolo 80 Concessioni pregresse
- Articolo 81 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 82 Sanzioni

- Allegato A Parte I - Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali
- Parte II - Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al testo unico delle leggi sanitarie, al codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o da suo delegato, quando agisce quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali, vengono effettuati in conformità al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Le competenze gestionali dell'Ente sono così ripartite:

- a) Al Servizio Demografico, competono gli adempimenti di natura amministrativa in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, compresa la gestione delle concessioni cimiteriali. Il Servizio Demografico rilascia l'autorizzazione amministrativa per inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e manutenzioni di monumenti (sostituzioni arredi funebri, foto, ecc.) che non comportino atti abilitativi che per legge sono affidati al Servizio Tecnico. Il Servizio Demografico provvede ad informare il Servizio Tecnico sull'orario dei funerali e le ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e manutenzione dei monumenti.
- b) Al Servizio Tecnico Comunale competono gli adempimenti di natura tecnica quali:
 - l'ampliamento e la manutenzione straordinaria del Cimitero;
 - la realizzazione di manufatti per tutte le concessioni cimiteriali;
 - la custodia e la vigilanza del Cimitero, l'assistenza dei lavori per manutenzioni, inumazioni, tumulazioni, traslazioni ecc. compreso il controllo dei lavori eseguiti da terzi.

Articolo 3 - Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. – Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

4.- Per i rapporti con il comune da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali estranea all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo .5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso l'operazione di esumazione;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 5 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, quali diffusione di necrologi, la richiesta di riti e onoranze funebri, la fornitura di corredo floreale, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso l'ufficio Demografico è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso i competenti uffici comunali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8 - Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- I cortei a piedi sono autorizzati alle condizioni indicate nell'atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 9 - Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, fatto salvo il periodo dal 15 giugno al 15 settembre in cui i trasporti funebri sono effettuati solo la mattina, salvo diversa disposizione del Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il Responsabile dei Servizi Demografici stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 10 - Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 11 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile (permesso di seppellimento) o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui i resti o le ceneri sono tumulate.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 14 - Affidamento servizio trasporto funebre e vigilanza

1.- Le ditte di onoranze funebri devono essere autorizzate dal Comune per il servizio di trasporto e comunque come da disposizioni adottate nel vigente Regolamento Regionale.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 15 - Elenco cimiteri

- 1.- Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I) del capoluogo in via D.L.Vismara
 - II) della frazione Massina in via Virgilio
- 2.- Si dà atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari.

Articolo 16 - Disposizioni generali – Vigilanza

- 1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5.- Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione.

Articolo 17 - Reparti speciali nel cimitero

- 1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2.- Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
- 3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 18 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.
- 2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che hanno avuto la residenza anagrafica nel comune ma che a seguito di ricovero in casa di cura hanno dovuto spostare la propria residenza nel luogo di degenza.

4.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

5.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

6.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo 17, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

7. – Con apposito atto possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Articolo 19 - Ammissione nei cimiteri di frazione

1.- Nel cimitero circoscrizionale sito nella frazione Massina, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.18 – comma 3.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20 - Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nell'Allegato "A".

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al Piano Regolatore Cimiteriale e al Regolamento regionale nr.6 del 09.11.2004.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in conformità a quanto disposto dalle norme di leggi vigenti.

5. – Il Piano regolatore cimiteriale adotta le norme di edilizia cimiteriali concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura delle norme di leggi vigenti.

Articolo 21 - Piano regolatore cimiteriale

1.- Con delibera di Consiglio Comunale nr. 56 del 30.11.2007 è stato adottato il piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è stato deliberato dal Comune, sentita preliminarmente l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani saranno revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. I pareri di cui sopra devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3.- Nella elaborazione del piano è stato tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale;
- i) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori, nonché di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, l'adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi comuni ad inumazione decennale;
- b) campi per la costruzione di sepolture private di famiglia (tombe a più posti o cappelle);
- d) tumulazioni individuali in loculi;
- e) tombe di famiglia di costruzione comunale;
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri (giardino della rimembranza);
- g) cellette ossari privati;
- h) nicchie cinerarie privati;
- i) ossario comune;
- l) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22 – Inumazione (campo comune)

1.- L'inumazione consiste nel seppellimento del feretro nella nuda terra in aree che presentino le necessarie caratteristiche geologiche e mineralogiche, le proprietà meccaniche e fisiche idonee a favorire i processi di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0.50 metri dalla falda freatica.

2.- Le sepolture per inumazione sono quelle a terra e hanno durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, il servizio di inumazione è a pagamento, tranne i casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

3.- Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0.30 metri per ogni lato.

4.- Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

5.- La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'aerazione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 mq per fossa di adulti e a 0,30 mq per fossa di bambini.

6.- Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanziare l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

7.- Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

8.- Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico sanitarie. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

9.- Sulla cassa è fatto obbligo applicare una targhetta in materiale non deperibile indicante cognome e nome, anno di nascita e anno di decesso della salma ivi contenuta.

Articolo 23 - Cippo

1.- Ogni fossa di inumazione, di cui all'art. 22, è contraddistinta da un cippo acquistato e messo in opera dai privati richiedenti e costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione delle generalità del defunto.

2. - A richiesta dei privati e solo per i campi comune nr.1 e nr.2, può essere autorizzata, dal comune, l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, come stabilito dal DPR 282/1990, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco. E' possibile deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con radici e coi rami non invadano le tombe vicine, sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti a cura dei famigliari, in caso di inadempienza il Sindaco disporrà l'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segugi funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Articolo 24 - Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture a tumulazione presenti a Cislago si possono distinguere in base alla tipologia ed alla durata della concessione:

- a) tombe di famiglia a concessione perpetua (già esistenti)
- b) aree per tombe di famiglia a 75 anni;
- c) tombe di famiglia già costruite dal Comune a concessione 75 anni;
- d) tombe individuali in muratura a concessione 35 anni (loculi modulo 13);
- e) tombe individuali a concessione 75 anni (ex-ventennali e/o ex-trentennali);
- f) loculi colombari individuali esterni a concessione perpetua (I e II edificio);
- g) loculi colombari individuali esterni a concessione 50 anni (III edificio);
- h) loculi colombari individuali esterni a concessione 35 anni (IV edificio);
- i) loculi colombari interrati Corpo A e B a concessione 35 anni;
- l) cellette ossario a concessione 35 anni;
- m) cinerario a concessione 35 anni;

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione cimiteriale e sono a titolo oneroso in base alle tariffe di cui all'Allegato A. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

3.- Per il solo caso di cui all'art.18 comma 3 alla tumulazione in colombaro interrato non si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa vigente al momento della stipula della concessione cimiteriale.

4.- Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5.- Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione in deroga al comma 3, in tombe in genere prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo o tomba siano stati costruiti prima del 10 febbraio 2005 e ciò risulti oggettivamente accertato dal Comune;
- b) la tumulazione avvenga usando le seguenti precauzioni:
 - cassa con le caratteristiche per il loculo stagno;
 - dispositivo che riduca la pressione dei gas;
 - supporto per separare i feretri, al fine di evitare che le casse siano direttamente sovrapposte l'una all'altra;
- c) esista un piano cimiteriale che disponga l'adeguamento entro venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale nr.6 del 9 novembre 2004 di tutte le sepolture, in modo che la tumulazione ed estumulazione avvenga senza movimentazione di altro feretro già tumulato;
- d) il comune rispetti i tempi di adeguamento previsti dal piano cimiteriale;
- e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale.

6.- In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 4 ed in ogni caso decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.

7.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

8.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

9.- Sulla cassa e sul muro di chiusura, è fatto obbligo applicare una targhetta in materiale non deperibile indicante cognome e nome, anno di nascita e anno di decesso della salma ivi contenuta.

Articolo 25 - Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune. L'Amministrazione Comunale si riserva un numero massimo di 3 loculi, opportunamente individuati e il cui canone verrà stabilito con successivo atto della Giunta Comunale.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) nel caso in cui il Comune stia provvedendo alla costruzione di una tipologia di manufatti che temporaneamente non è a disposizione, ma di cui è già stato approvato e finanziato il progetto esecutivo;
- d) per coloro che devono procedere ad effettuare estumulazioni straordinarie nella tomba di famiglia al fine di ricavarne spazio per ulteriori nuove tumulazioni.

3.- Il canone di utilizzo di cui al comma 1, è calcolato in periodi di 180 giorni (sei mesi) con pagamento anticipato, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 180 giorni sono computate come periodo intero.

4.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

6.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 20 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

7.- Qualora l'interessato non abbia provveduto al pagamento per il rinnovo ovvero sia scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede d'ufficio a togliere lo zinco dalla cassa e a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

8.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

9.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario, opportunamente individuate e il cui canone verrà stabilito con successivo atto della Giunta Comunale.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 - Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco, sono da considerarsi a titolo oneroso.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile dell'ufficio comunale competente (art.2), stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 27 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al Servizio Demografico di Stato civile autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete all'ufficio di stato civile o al soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.- Annualmente, l'Ufficio di stato civile o il soggetto gestore del cimitero, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 28 - Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 2 anni successivi all'inumazione, sono da considerarsi operazioni a titolo oneroso.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale, se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile del Servizio Demografico.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 29 - Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie ovvero alla scadenza della concessione o estumulazioni straordinarie effettuate prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni ordinarie od ad esse equiparate, quelle eseguite alla scadenza delle concessione ovvero nelle concessione a tempo indeterminato almeno dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 45 anni; sono prima della scadenza della concessione quelle straordinarie le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio comunale competente (art.2) o il soggetto gestore del cimitero, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 30, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Sulla cassetta e sul muro di chiusura, è fatto obbligo applicare una targhetta in materiale non deperibile indicando il cognome e nome, anno di nascita e anno di decesso dei resti mortali contenuti.

8.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e/o scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'ufficiale di stato civile, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

Articolo 30 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva a sensi dell'articolo 40, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 31 - Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio Demografico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimitero.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 32 - Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, l'ufficio comunale competente (art.2) può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 33 - La cremazione

1.- La cremazione è una forma di trattamento del cadavere che consiste nel suo incenerimento mediante combustione.

2.- La cremazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso in base alla volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art.3 della legge 30 marzo 2001 n.130 e come meglio specificata nei commi 3 e 4. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'Ufficiale di Stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo stesso trasmette il processo verbale all'ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

3.- Per quanto riguarda la manifestazione di volontà, l'interessato può avvalersi di due modi per disporre la propria cremazione e cioè tramite:

- a) disposizione testamentaria: mediante la quale può esercitare il suo diritto personale, di disporre del proprio corpo usando indifferentemente la forma del testamento olografo o dell'atto notarile pubblico o segreto;
- b) iscrizione ad associazioni: con cui l'interessato può dichiarare la propria volontà di essere cremato ad un'associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della pratica della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere scritta dall'interessato di proprio pugno e convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento di adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

4.- Nel caso l'interessato non abbia espresso in vita la propria volontà né con testamento né con l'iscrizione ad associazione riconosciuta, potranno essere i famigliari a manifestare la volontà di dar corso alla cremazione del proprio congiunto. I soggetti legittimati ad esprimere tale volontà sono in via prioritaria, il coniuge, anche se in stato di separazione legale, in mancanza del coniuge subentrano i parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente la maggioranza assoluta di essi. Sono esclusi gli affini. Nel caso di "de cuius" minore la manifestazione viene espressa da entrambi i genitori congiuntamente anche se con atti distinti e separati. In caso di persona interdetta si sostituisce il tutore.

5.- Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Articolo 34 - Autorizzazione alla cremazione

1.- A prescindere dalla manifestazione dei volontà, espressa nelle forme di cui al precedente articolo, la richiesta di cremazione deve essere corredata da :

- a) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) nulla osta alla cremazione dell'autorità giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta;

2.- Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione per la cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del "de cuius" in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

3.- La cremazione di cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del regolamento nazionale di polizia mortuaria (27 ottobre 1990) è consentita su espressa volontà del "de cuius" e la relativa autorizzazione, in questo caso deve essere rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del luogo ove la salma era stata sepolta.

4. La cremazione dei resti mortali e di resti ossei è invece sempre consentita quando :

- a) il decesso è avvenuto dopo il 27 ottobre 1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo;
- b) vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazioni ordinarie. In tale caso il Sindaco, con pubbliche affissioni di almeno 90 giorni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, provvede ad informare la cittadinanza del periodo delle esumazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali. Il silenzio da parte dei famigliari equivale ad assenso al trattamento previsto;
- c) il decesso sia avvenuto prima del 27 ottobre 1990 ed il coniuge o, in sua assenza, il parente più prossimo ne faccia espressa richiesta.

5. Qualora si verifichi una situazione di comprovata insufficienza delle sepolture, si può procedere alla cremazione delle salme: inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20 anni, con le modalità previste per l'autorizzazione alla cremazione. Qualora non fosse possibile rintracciare i famigliari si potrà procedere dopo aver pubblicato apposito avviso per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 35 - Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

Articolo 36 - Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa esclusivamente mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute. Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersioni ceneri presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo, qualora il defunto non abbia rilasciato indicazioni in merito.

2. - La dispersione delle ceneri è ammessa all'interno dei cimiteri, o in natura o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati, qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo ed i parenti, entro 90 giorni dalla cremazione, non si siano pronunciati in merito, le ceneri verranno disperse nel giardino delle rimembranze.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la cremazione.

4.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate e per le quali il defunto aveva manifestato espressa volontà, ma non si era potuto adempiere per mancanza normativa.

5.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 37 - Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione (Regione Lombardia)

1. - Compiuta la cremazione, quando non sia stata precedentemente definita la destinazione dell'urna contenente le ceneri, l'urna è trasportata nel cimitero individuato ai sensi dell'art.4 del Regolamento regionale nr.6/2004, per la sua conservazione nel deposito di cui all'art.9 del medesimo regolamento regionale, fino al termine dell'art.13, comma 5, secondo periodo, di detto Regolamento regionale. La conservazione dell'urna è soggetta al previo versamento della somma prevista nel tariffario.

2. - Nelle ipotesi dell'art.14, comma 5 del Regolamento regionale n.6/2004, la tumulazione costituisce prestazioni a titolo oneroso.

Articolo 38 - Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano in triplice copia al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Tale documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 39 - Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria (Regione Lombardia)

1.- Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione.

2.- Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

3.- In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, essa è conferita al cimitero del comune di residenza dell'affidatario rinunciante, salvo che non risulti da atto scritto la conforme alla volontà del defunto l'accoglimento nel cimitero del comune di decesso o del comune di residenza in vita del defunto.

4.- Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi e, comunque, con prevalenza della normativa vigente nel luogo di residenza dell'affidatario.

Articolo 40 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. La sepoltura può avvenire solo in tomba già in concessione per altri defunti, in loculi già in concessione per altri defunti o in cellette ossario.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41 - Orario

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
- 2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 42 - Disciplina dell'ingresso

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.- Per motivi di salute od età, il Responsabile dei Servizi demografici può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 43 - Divieti speciali

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale;
- q) vestire in modo indecoroso e non consono al luogo.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 44 - Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al competente ufficio comunale (art.2) ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio competente (art.2) e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. La traduzione non è richiesta quando si tratti di lingua comunque, localmente, tutelata ai sensi di tale legge e comunemente utilizzata nel territorio del comune.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o fra più persone, trova applicazione l'art. 4.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 46 - Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ufficio comunale competente (art.2) li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 47 - Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- L'ufficio comunale competente (art.2) od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 32, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 - Sepolture private

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e/o collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia a più inumazioni).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione.

6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR n.285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- La concessione è regolata da contratto cimiteriale previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio comunale competente (art.2) per l'istruttoria dell'atto, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro competente quando ha per oggetto le tombe di famiglia a 3 o 6 posti.

8. - La concessione è regolata da scrittura privata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio comunale competente (art.2) per l'istruttoria dell'atto, quando ha per oggetto le tombe individuali, i loculi o gli ossari.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

10.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o i concessionari/ie o nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

11.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 49 - Durata delle concessioni e rinnovo

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR n. 2851990.

2.- La durata massima è fissata per tipologia di manufatto e più precisamente:

- a) in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 35 anni per gli ossari individuali;
- c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia previsto dal piano regolatore cimiteriale per un uguale periodo di tempo fissato nella prima concessione dietro il pagamento del 50% della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 50 - Modalità di concessione

1.- La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma dell'articolo 48, può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi individuali o per l'acquisto della prima tomba di famiglia già edificata dal Comune;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, fatto salvo la possibilità per i colombari la scelta della fila.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del coniuge sopravvissuto di età superiore ai 50 anni esclusivamente per il loculo colombaro a fianco o sopra o sotto.

5.- La concessione non può essere fatta a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

6.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo dei relativi manufatti (loculi/tombe/ossari) o di costruzione ex-novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari almeno al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora all'atto della messa a disponibilità del manufatto il richiedente non provvede nei termini stabiliti alla corresponsione del saldo della tariffa, il Comune è autorizzato ad incamerare il deposito.

Articolo 51 - Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 49 e 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Può essere consentita, anche su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi. E' elemento indispensabile la convivenza sulla base di risultanze anagrafiche, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli.

3.- All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti mortali da tumulare.

4.- Nel caso di sepolture private concesse a persona fisiche che non individuano i nominativi degli aventi diritto, i posti disponibili saranno assegnati :

- al concessionario o concessionari (qualora la concessione sia intestata a più persone);
- al coniuge del concessionario (o dei concessionari);
- ai figli del concessionario (o dei concessionari);
- ai genitori del concessionario (o dei concessionari);
- ai fratelli ed alle sorelle del concessionario (o dei concessionari) ed ai loro coniugi.

5. - Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

6. - Per i collaterali e gli affini fino al 2° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da un suo erede, con una apposita istanza da presentare all'ufficio di stato civile che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 DPR 445/00.

7.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

Articolo 52 - Manutenzione, canone periodico

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può, previa deliberazione, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, stabilito e definito con l'atto con cui il comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.

6.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 53 - Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio competente (art.2), può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

4. – Per quanto attiene la posa del monumento funebre, è da eseguire previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente (art.2) e comunque entro e non oltre il termine di 1 anno dalla tumulazione.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 54 - Divisione, Subentri

1.- Più concessionari, presentando richiesta redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

2.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

3.- Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio comunale competente (art.2), anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

4.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art.2703 codice civile, debitamente registrato e depositato agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.

6.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 51 sono tenute a darne comunicazione all'ufficio comunale competente (art.2) entro 30 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

7.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale competente (art.2) esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 51, che assumono la qualità di concessionari.

8. - In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la parità di titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9.- Trascorso il termine di cui al comma 6 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 60 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

10.- Trascorso il termine complessivo di anni 3 dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

11.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzione per curare la manutenzione della sepoltura.

12.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 55 - Rinuncia e retrocessione di concessione a tempo indeterminato

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculi a sepoltura individuale acquistati in regime di concessione perpetua a condizioni che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Laddove il comune non l'accogliesse, il concessionario può sempre rinunciare unilateralmente, ma non ha titolo a corrispettivi.

2.- Il proprietario, o chi ne ha titolo, può retrocedere al comune le sepolture di cui al comma 1, dietro rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia qualora la struttura non sia degradata, a seguito di verifica da parte dell'ufficio competente (art.2), altrimenti viene riconosciuto un rimborso pari al 30%.

3.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di tombe a sepoltura privata (tombe di famiglia, edicole o cappelle) acquistate in regime di concessione perpetua a condizioni che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Laddove il comune non l'accogliesse, il concessionario può sempre rinunciare unilateralmente, ma non ha titolo a corrispettivi.

4.- Il proprietario, o chi ne ha titolo, può retrocedere al comune le sepolture di cui al comma 3, dietro rimborso di una somma calcolata al mq dell'area restituita, detratte le spese di demolizione e smaltimento del monumento funebre qualora tali interventi siano sostenuti dall'Amministrazione Comunale; tale somma è fissata con atto della Giunta Comunale.

5.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 56 - Rinuncia e retrocessione di concessione a tempo determinato

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di tombe di famiglia o loculi a sepoltura individuale acquistate in regime di concessione temporanea, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. Laddove il comune non l'accogliesse, il concessionario può sempre rinunciare unilateralmente, ma non ha titolo a corrispettivi.

2.- Spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata nel seguente modo:

- il calcolo viene effettuato sull'80% del costo di concessione in vigore alla data della richiesta della rinuncia, (la restante parte del 20% per arrivare all'intero pagato non viene conteggiata nella restituzione al concessionario). L'80% viene poi ridotto della percentuale di $1/N$ (numero anni di concessione) per ogni anno di utilizzo in rapporto alla durata della concessione.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non sia chiesto il permesso a costruire al competente ufficio comunale (art.2.) entro 2 anni dalla stipula della concessione;
- b) non siano state eseguite le opere di costruzione del manufatto entro 1 anno dal rilascio dell'avviso di permesso di costruire;
- c) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma calcolata con lo stesso criterio dell'art. 55 comma 1 se in concessione perpetua e dell'art.56 comma 1 se in concessione a tempo determinato.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 48 (aree per sepolture private), comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma il rimborso di una somma calcolata con lo stesso criterio dell'art. 55 comma 1 se in concessione perpetua e dell'art.56 comma 1 se in concessione a tempo determinato.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

4.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di tombe già edificate della durata di 75 anni

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui all'articolo 48, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma il rimborso di una somma calcolata con lo stesso criterio dell'art. 55 comma 1 se in concessione perpetua e dell'art.56 comma 1 se in concessione a tempo determinato.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli,condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR n.285/1990, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 75 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 61 - Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 51;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 51, penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52, comma 5;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 54 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107 c.3 e seguenti del DL 267/2000 ed il relativo procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 62 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, l'ufficiale di stato civile dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 63 - Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR n.285/90.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i privati imprenditori che dovranno accedere al cimitero dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ufficio comunale competente (art.2) da rilasciarsi dietro domanda corredata, da tutta la documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3.- L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio comunale competente (art.2).

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 36 e seguenti, in quanto compatibili e deve rispettare le disposizioni stabilite dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal servizio tecnico.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Le sepolture private dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Piano Cimiteriale e dalle vigenti leggi in materia.

4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'ufficio comunale competente (art.2), quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

9.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente (art.2).

10.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente (art.2) lapidi, ricordi, e similari in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 66 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 64, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni fatto salvo che la cauzione sia già stata presentata dalla ditta esecutrice dei lavori.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione dei manufatti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile dell'ufficio comunale competente (art.2).

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio comunale competente (art.2), secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi e il pomeriggio dei prefestivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e ogni altro materiale.

Articolo 69 - Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dall'ufficio comunale competente.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei prefestivi e durante lo svolgimento del funerale, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute, d'intesa con il comune o il gestore del cimitero.

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, in particolar modo è sospesa qualsiasi attività lavorativa dal **23 ottobre al 6 novembre di ogni anno**.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71 - Vigilanza

1.- L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 64 e 66, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'art. 60, comma 3.

Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando all'ufficio comunale competente (art.2.) le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1.- All'interno del cimitero comunale la Giunta Comunale può disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 74 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso l'ufficio di stato civile dovrà essere istituito un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

5.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 75 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 76 - Schedario dei defunti e scadenziario delle concessioni

1.- Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento viene istituito lo schedario dei defunti e lo scadenziario delle concessioni con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- L'ufficio demografico, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

4.- Lo scadenziario delle concessioni viene istituito allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. L'ufficio demografico predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 77 - Forma di redazione delle concessioni

1. Le concessioni per loculi e ossari e tombe individuali sono redatte in forma di scrittura privata e non assoggettate ad esazione dei diritti di segreteria, a repertoriamento sul Registro di repertorio dei contratti ed a registrazione all'Agenzia delle Entrate.

2. Le concessioni per tombe di famiglia o cappelle dovranno essere redatte in forma pubblica amministrativa, assoggettate ai diritti di segreteria, repertorate e registrate.

3. Le concessioni redatte in forma di scrittura privata saranno annotate cronologicamente in apposito registro depositato presso il servizio demografico.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle dell'art.60, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 61 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 54, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 79 - Servizio di polizia mortuaria

1.- L'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, spettano ai responsabili delle aree competenti, così come individuati all'interno del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile come individuato ai sensi del comma precedente, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 80 - Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 78-81, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 82 - Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO "A"

PARTE I DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite e revisionate almeno annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, tenendo conto che :

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi di ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.
2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

PARTE II ELENCO DEI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA

SERVIZI :

a) Trasporto funebre

- Trasporto funebre di cadaveri di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari GRATIS
- Trasporto funebre di cadavere di salme di persona dall'abitazione/chiesa verso il cimitero di destinazione € 50
- Trasporto funebre di cadavere di salme di persona dall'ospedale o dal luogo del decesso purchè fuori comune verso il cimitero di destinazione con sosta eventualmente in chiesa per la celebrazione dei riti € 75
- Transito in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o in altro luogo intermedio tra il luogo di partenza e il cimitero di destinazione, per la celebrazione dei riti € 25,00.=
- Recupero salma dalla pubblica via da corrispondere all'impresa previa rivalsa sui familiari € 75,00.=

b) Inumazione

- Inumazione in campo comune della durata di dieci anni, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo € 198,00.=
- Inumazione in campo comune della durata di dieci anni, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari GRATIS
- Inumazione in campo comune della durata di dieci anni, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo di salme di bambini GRATIS
- Inumazione in campo comune della durata del turno stabilito di salma proviene da estumulazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo € 198,00.=

c) Tumulazione

- Tumulazione in tombe di famiglia pluridecennale :
€ 184,00.= (ex ventennali)
€ 172,00.= (cappelle e tombe di famiglia)
€ 215,00.= (tombe edificate dal Comune)
- Tumulazione in loculo colombaro pluridecennale :
€ 95,00.= (loculi esterni ed interrati)
€ 172,00.= (modulo 13)

d) Esumazione

- Esumazione ordinaria/straordinaria da campi decennali € 207,00.=

e) Estumulazione

- Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombari pluridecennali :
€ 75,00.= (loculi esterni ed interrati)
€ 94,00.= (modulo 13)
- Estumulazione ordinaria/straordinaria da tombe di famiglia e cappelle € 113,00.=
- Estumulazione ordinaria/straordinaria da giardini pluridecennali : € 235,00.=

f) Traslazione

- Traslazione di feretro € 76,00.= a cui va aggiunta la tumulazione o l'estumulazione quanto ricorre il caso
- Cassetina per raccolta di resti per il collocamento in ossarietto € 13,00.=

CONCESSIONI CIMITERIALI :

TIPOLOGIA	DURATA	SUPERF./DATI	TARIFFA	NOTE
CAMPO COMUNE (famiglie indigenti)	10 ANNI		gratuito	
CAMPO COMUNE	10 ANNI		€ 198,00	
CAMPO BIMBI	==	==	gratuito	
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	==	==	gratuito	Dispersione delle ceneri
OSSARIO	35 ANNI		€ 145,75	Rivalutazione ISTAT ogni 1 lugl
COLOMBARO INTERR.	35 ANNI	I fila dall'alto	€ 2.150,00	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
COLOMBARO INTERR.	35 ANNI	II fila dall'alto	€ 3.300,00	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
COLOMBARO INTERR.	35 ANNI	III fila dall'alto	€ 3.800,00	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
COLOMBARO INTERR.	35 ANNI	IV fila dall'alto	€ 2.750,00	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
COLOMBARO EST. RETROCESSO	35 ANNI		€ 3.800,00	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
COLOMBARO INTERR. MODULO 13	35 ANNI		€ 1.357,62	Rivalutazione ISTAT ogni 1 gen
TOMBE A 3 P.TI GIA' EDIFICATE	75 ANNI		€ 8.000,00	DGC n. 206 del 29.10.2005
TOMBE EX-VENTENNALI EX-TRENTENNALI a 1 p.to ai concessionari per conversione ad eredi	35 ANNI	Mq 2,88	€ 2.000,00	DGC n.21 del 21.01.2006
TOMBE EX-VENTENNALI EX-TRENTENNALI a 1 p.to a 35 anni	35 ANNI	Mq 2,88	€ 3.000,00	DGC n.59 del 07.04.2007
CIMITERO MASSINA AREA PER TOMBE A 3P.TI	75 ANNI	Mq 6,21	€ 6.579,94	DGC n. 58 del 11.03.2007 Rival. ISTAT ogni 1 genn
CIMITERO MASSINA TOMBE A 3 P.TI GIA' EDIFICATE	75 ANNI	Mq 34,56	€ 10.000,00	DGC n. 26 del 12.02.2008